



CODICE PENALE

Art. 657 c.p.

Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata

Chiunque, con lo scopo di smerciare o distribuire scritti o disegni in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, dalle quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, e' punito con l'ammenda fino a lire mille.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1930 secondo Normattiva, non più in vigore dal 13 luglio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Terzo — Delle contravvenzioni in particolare
Titolo	Primo — Delle contravvenzioni di polizia
Capo	I — Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza
Sezione	I — Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica
Paragrafo	1 — Delle contravvenzioni concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-657-grida-o-notizie-atte-a-turbare-la-tranquillita-pubblica-o-privata/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it